

conoscere il diritto è un diritto

# fronte          verso®

**Perché Fronte/Verso?** Il linguaggio specialistico è un codice a volte complicato da decifrare per i non addetti ai lavori. Sembra inevitabile che il linguaggio debba essere complesso perché complesso è il contenuto che esprime e tuttavia desideriamo dimostrare, a partire dalle sentenze, che è possibile farsi comprendere utilizzando un linguaggio accessibile senza rinunciare al rigore e alla completezza dei concetti ivi espressi.

Riportiamo in **VERSO**, sulla destra, il testo della sentenza nel rituale linguaggio giuridico dell'estensore per chi abbia interesse a leggerla nella sua forma originaria e a sinistra, a **FRONTE**, riscriviamo la sentenza con un linguaggio comprensibile a tutti, sperando di riuscire nella sfida di contribuire all'accessibilità del diritto, alla semplificazione del linguaggio e alla comunicazione responsabile.

**Fronte Verso** nasce da un'idea di Ileana Alesso e di Gianni Clocchiatti, al progetto oggi partecipa un network di professionisti e di esperti.

**Newsletter di [www.studiolegalealesso.it](http://www.studiolegalealesso.it)  
a cura di Avv. Ileana Alesso e di Avv. Maurizia Borea**

**A questo numero hanno collaborato:**

**Avv. Antonio Pascucci, Dott.ssa Chiara Urbano, Avv. Giovanni Motta, Rag. Monica Bellini, Avv. Elisabetta Silva, Avv. Marina Pagnussat, Avv. Simonetta D'Amico, Dott.ssa Kilda Peretta, dott. Luca Brambilla**

**Art direction: Eticrea  
Web design: Irene Cassola  
Redazione: Ottavia Magoni**

---

**Anno V, n. 2, indice newsletter febbraio 2017:**

**1) Tasse & Enti ecclesiastici. L'Ente ecclesiastico che gestisce un'attività alberghiera**

aperta al pubblico non beneficia della riduzione del 50% delle imposte.

2) Il contratto di locazione non registrato è nullo e le somme versate devono essere restituite. Il proprietario del bene non può far semplicemente coincidere l'indennità di occupazione dell'immobile con il canone pattuito.

3) Un errore nella domanda di partecipazione ad un concorso pubblico è sanabile se immediatamente percepibile e scusabile. L'Amministrazione deve permettere al candidato di partecipare al concorso.

4) L'operatore telefonico che non informa il cliente che nella scheda SIM sono stati inseriti servizi telefonici a pagamento commette "un indebito condizionamento" e una "pratica commerciale aggressiva"? Il quesito è ora davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

5) Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria hanno diversa natura ed utilità. Il comune ha sempre la facoltà di chiedere al privato il pagamento degli oneri di urbanizzazione in denaro, in misura proporzionata al costo effettivo delle opere previste dal piano attuativo e dalla convenzione urbanistica.

**1) Tasse & Enti ecclesiastici. L'Ente ecclesiastico che gestisce un'attività alberghiera aperta al pubblico non beneficia della riduzione del 50% delle imposte**

La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte conferma la sentenza di primo grado per l'annullamento di un accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate che aveva negato a un pensionato, gestito da un ente ecclesiastico, il diritto alla riduzione del 50% delle imposte.

Con tale pronuncia la Commissione Tributaria ricorda che il nostro ordinamento prevede una riduzione dell'imposta del 50% sul reddito delle persone giuridiche in favore degli enti equiparati a quelli di beneficenza o

**1) Tasse & Enti ecclesiastici. L'Ente ecclesiastico che gestisce un'attività alberghiera aperta al pubblico non beneficia della riduzione del 50% delle imposte.**

**Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 20 ottobre – 13 dicembre 2016, n. 25586.**

*"La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:*

*L'Agenzia delle Entrate ricorre, con due motivi, nei confronti dell'Istituto delle Rosine, che si è costituito con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 231/22/2015, depositata il 19*

istruzione con fini di religione o di culto come gli enti ecclesiastici.

L'Agazia delle Entrate ricorre in Cassazione sostenendo che la Commissione Territoriale Regionale ha concesso la riduzione delle imposte basandosi esclusivamente su un criterio soggettivo senza prendere in considerazione l'attività effettivamente esercitata.

La Suprema Corte accoglie il ricorso della Agazia richiamando il proprio orientamento sia per l'IRPEG che per l'ICI. In particolare la Corte ricorda che:

- riguardo all'IRPEG, occorre verificare nel concreto che l'attività svolta non abbia carattere commerciale né in via esclusiva né in via principale. Nel caso in cui venga accertata un'attività commerciale, per poter beneficiare dell'agevolazione fiscale, questa deve essere di tipo non prevalente e strumentale ai fini di culto;

- per quanto riguarda l'ICI valgono i medesimi criteri e conseguentemente l'attività di assistenza sganciata da qualsiasi attività commerciale costituisce il requisito oggettivo necessario per poter usufruire dell'agevolazione fiscale e deve essere accertata in concreto. Tale verifica deve essere incentrata sulle caratteristiche della clientela ospitata, sulla durata dell'apertura della struttura e sul costo del servizio erogato, il quale deve essere

*febbraio 2015, che, confermando la sentenza di primo grado, ha annullato l'avviso di accertamento con il quale era stata accertata una maggiore imposta Ires a carico del contribuente, in conseguenza del mancato riconoscimento, D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6 dell'aliquota dimezzata.*

*La CTR, in particolare, ha ritenuto che nel caso di specie l'interpretazione dell'Amministrazione finanziaria fosse stata "troppo restrittiva", sia perchè non si riescono ad individuare, in generale, le attività che possono usufruire della riduzione dell'aliquota, sia perchè il pensionato ((OMISSIS) è una struttura ricettiva che accoglie esclusivamente studentesse lavoratrici per brevi periodi di tempo con evidenti obiettivi sociali.*

*Con il primo motivo di ricorso, l'Agazia denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6 in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3), deducendo che la CTR avrebbe riconosciuto l'applicabilità del beneficio in forza di un criterio meramente soggettivo - la qualifica dell'ente - senza prendere in considerazione la natura dell'attività concretamente svolta.*

*La censura appare fondata, con assorbimento dell'ulteriore motivo.*

*Ed invero secondo il consolidato*

sensibilmente inferiore a quello di mercato per evitare una alterazione del mercato e la conseguente trasformazione del beneficio in aiuto di Stato.

La Corte rileva che la sentenza impugnata non si era attenuta a tali principi e che non erano state eseguite le opportune indagini sull'effettiva attività dell'ente a fronte dei rilievi dell'Agenzia delle Entrate secondo la quale il pensionato in questione costituiva un'attività alberghiera aperta al pubblico che avrebbe anche potuto essere gestita da un imprenditore privato.

**2) Il contratto di locazione non registrato è nullo e le somme versate devono essere restituite. Il proprietario del bene non può far semplicemente coincidere l'indennità di occupazione dell'immobile con il canone pattuito.**

Nel 2010 una signora si rivolge al Tribunale di Ravenna evidenziando che la propria madre aveva stipulato un contratto di locazione commerciale ma non aveva mai ricevuto il canone dovuto. Al Tribunale viene quindi richiesta la risoluzione del contratto nonché il risarcimento del danno per illegittima occupazione dell'immobile.

L'occupante si oppone a tali richieste affermando di non aver mai firmato alcun documento ma di aver solo

*indirizzo di questa Corte, al fine del riconoscimento del beneficio della riduzione alla metà dell'aliquota dell'IRPEG, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 6, lett. h) in favore degli enti equiparati a quelli di beneficenza od istruzione, come gli enti ecclesiastici, con fini di religione o di culto, non è sufficiente che detti enti siano sorti con tali enunciati fini, ma occorre altresì accertare, alla stregua del coordinamento della citata norma con il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, artt. 1 e 2 istitutivo dell'IRPEG... Per la sentenza integrale [cliccare qui](#)*

**2) Il contratto di locazione non registrato è nullo e le somme versate devono essere restituite. Il proprietario del bene non può far semplicemente coincidere l'indennità di occupazione dell'immobile con il canone pattuito.**

**Cassazione civile, Sezione III, n. 25503 13.12.2016.**

*sul ricorso 19129/2014 proposto da:*

*S.F., considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato CARLO BENINI giusta procura in calce al ricorso;*

*- ricorrente - contro R.R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE CARSO 43, presso lo studio dell'avvocato CARLO*

concordato che il contratto sarebbe stato sottoscritto in futuro ma sia il Tribunale che la Corte d'Appello, di Bologna, affermano che il contratto, pur da ritenersi concluso tra le parti, è senza efficacia in quanto non registrato. I giudici affermano inoltre che chi occupava l'immobile aveva comunque l'obbligo di pagare l'affitto concordato.

La questione viene infine sottoposta alla Corte di Cassazione che così decide:

- la mancata registrazione del contratto ne determina la nullità e sulla questione vi è anche una nota sentenza della Corte costituzionale del 2007;

- un contratto nullo non produce alcun effetto e quindi alcun pagamento è dovuto e se un pagamento interviene esso va restituito, trattandosi di indebito oggettivo.

Infine la Suprema Corte, rileva che la somma dovuta per il danno da illegittima occupazione non può coincidere con l'importo del canone pattuito. Il danno deve infatti essere provato in concreto, e non può reputarsi esistente per il solo fatto della mancata disponibilità dell'immobile.

**3) Un errore nella domanda di partecipazione ad un concorso pubblico è sanabile se immediatamente percepibile e scusabile. L'Amministrazione deve permettere al candidato di partecipare al concorso.**

*GUGLIELMO IZZO, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;- controricorrente - avverso la sentenza n. 1778/2013 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 17/01/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2016 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI; udito l'Avvocato ADRIANO IZZO per delega; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.*

*Svolgimento del processo*

*1. Nel 2010 R.R.A. convenne dinanzi al Tribunale di Ravenna S.F., allegando che:*

*-) la propria madre, R.L., aveva stipulato con S.F. nel 2007 un contratto di locazione di immobile ad uso non abitativo;*

*-) S.F. non aveva mai pagato il canone.*

*Chiese pertanto la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno da illegittima occupazione...*

*Per la sentenza integrale [cliccare qui](#)*

**3) Un errore nella domanda di partecipazione ad un concorso pubblico è sanabile se immediatamente percepibile e scusabile. L'Amministrazione deve permettere al candidato di**

Un insegnante precario ricorre al TAR Campania contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca poiché non gli ha consentito di rimediare ad un errore da lui commesso nella compilazione della domanda di partecipazione ad un concorso per il reclutamento di personale docente.

In particolare l'insegnante aveva inserito nella domanda on line un codice errato, corrispondente ad un'altra disciplina (storia dell'arte) simile nel nome ma non nei contenuti a quella a cui il candidato era effettivamente interessato (arte e immagine nella scuola).

In via di urgenza il TAR consente al docente di partecipare al concorso nella classe desiderata. Questi supera la prova e viene inserito nella graduatoria dei posti "autorizzati per il ruolo".

Con la successiva sentenza il TAR conferma che l'amministrazione avrebbe dovuto permettere la rettifica della domanda, secondo il principio di correttezza e buon andamento dell'attività amministrativa e secondo il principio per cui errori solo formali non dovrebbero pregiudicare la partecipazione a concorsi pubblici.

Il Tribunale sottolinea che nel caso in esame l'errore era immediatamente percepibile, era stato tempestivamente segnalato ed era scusabile a

**partecipare al concorso.**

### **TAR Campania,, Sezione IV, n. 1231, 22 febbraio 2017.**

*Sul ricorso numero di registro generale 1901 del 2016, proposto da: P. A., rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Scognamiglio, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Rodolfo Falvo n. 20; contro Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con sede in Napoli, via Diaz, 11; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,*

*a) della mancata rettifica della propria domanda on line per la partecipazione al concorso per il reclutamento dei docenti indetta con DDG del MIUR n. 106 del 23.02.2016 in quanto il ricorrente avrebbe erroneamente indicato la classe di concorso A054;*

*b) della conseguente inclusione del ricorrente incluso negli elenchi allegati all'avviso dell'USR Campania prot. n. 5306/2016 per la prova scritta presso l'istituto m. Bassi di Napoli del 28.4.2016 relativa alla classe di concorso erroneamente indicata anziché per la prova scritta del 3.5.2016 relativa alla classe di concorso di effettivo interesse;*

*c) del mancato inserimento del nominativo del ricorrente*

causa sia del recente cambiamento della denominazione delle diverse discipline sia delle difficoltà delle procedure on line.

Per questi motivi il TAR accoglie il ricorso dell'insegnante confermando la sua ammissione al concorso ed il suo legittimo posizionamento in graduatoria.

**4) L'operatore telefonico che non informa il cliente che nella scheda SIM sono stati inseriti servizi telefonici a pagamento commette "un indebito condizionamento" e una "pratica commerciale aggressiva"? Il quesito è ora davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.**

L'Autorità garante per la concorrenza e del mercato (AGCM) sanziona una nota società di telecomunicazioni per un'attività commerciale scorretta ai sensi del Codice del Consumo.

Tale attività riguarda la vendita di carte SIM con già preimpostate, ad insaputa dei consumatori, sia di servizi di navigazione internet che di segreteria telefonica, con costi addebitati agli utenti e disattivabili solo su esplicita richiesta (meccanismo option-out o opt-out).

Secondo la Autorità il comportamento adottato dalla compagnia telefonica aveva

*nell'elenco dei candidati partecipanti alla prova scritta per la classe di concorso A01-A17 (arte e immagine/disegno e storia dell'arte), come da DPR n. 19/2016, fissata per il giorno 3 maggio 2016...*

*Per la sentenza integrale [cliccare qui](#)*

**4) L'operatore telefonico che non informa il cliente che nella scheda SIM sono stati inseriti servizi telefonici a pagamento commette "un indebito condizionamento" e una "pratica commerciale aggressiva"? Il quesito è ora davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.**

**Consiglio di Stato, Sezione VI, ordinanza n. 167 del 17.01.2017.**

*sul ricorso numero di registro generale 2827 del 2013, proposto da:*

*Autorità garante della concorrenza e del mercato - AGCM, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge, in Roma, via dei Portoghesi, 12; contro Wi. Te. s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Gi. Mi. Ro., con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via (...);*

limitato considerevolmente, e in alcuni casi escluso, la libertà di scelta dei consumatori.

Contro la decisione della Autorità, la società ricorre al Tribunale Regionale Amministrativo per il Lazio che accoglie il ricorso poiché l'Autorità per la concorrenza ed il mercato (AGCM) non ha competenza a pronunciarsi visto che la competenza spetta alla Autorità per la Garanzia nelle Comunicazioni (AGCOM).

L'AGCM propone appello avanti il Consiglio di Stato e la Sezione VI, cui è assegnato l'appello, pone una serie di quesiti all'Adunanza Plenaria, composta da tutte le Sezioni del Consiglio di Stato.

L'oggetto della questione riguarda l'interpretazione del Codice del Consumo, e in particolare se esso attribuisce la competenza esclusiva all'AGCM in materia di pratiche commerciali scorrette anche a fronte di comportamenti disciplinati da norme di settore, come ad esempio quelle delle comunicazioni elettroniche, di derivazione europea.

L'Adunanza Plenaria rileva che la violazione degli obblighi informativi è un elemento costitutivo del più grave e ampio illecito della pratica commerciale aggressiva. E nei confronti di tale pratica e della conseguente sanzione la competenza è sempre della Autorità garante per la concorrenza e il mercato (i AGCM).

La causa prosegue quindi alla

*nei confronti di Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - AGCom, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Br. Na. e Ar. Po., con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via (...);*

*Associazione Altroconsumo, Vi. Ri. non costituiti in giudizio nel presente grado; e con l'intervento di ad opponendum: Te. It. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ma. Si. e Fa. Ca., con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, piazza (...); per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I, n. 1754/2013, resa tra le parti e concernente: irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria per pratica commerciale scorretta; Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;*

*Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;*

*Viste le memorie difensive;*

*Visti tutti gli atti della causa;*

*Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 22 settembre 2016, il Consigliere Bernhard Lageder e uditi, per le parti, l'avvocato dello Stato Fr. Me. E gli avvocati Gi. Mi. Ro., Br. Na., Fa. Ca., Ma. Si. e Fi. De., quest'ultimo su delega dell'avvocato Ar. Po.;*

*1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (d'ora in avanti, 'AGCM' oppure 'Autorità'), con provvedimento n. 23356 del 6 marzo 2012 ha*



Sezione VI del Consiglio di Stato, ma la società di telecomunicazioni propone una serie di questioni pregiudiziali riguardanti il diritto comunitario. La Sezione decide allora di rivolgere i seguenti quesiti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per verificare la compatibilità delle norme del Codice del Consumo con la legislazione comunitaria. In particolare richiedendo:

2) se l'omissione della informazione ai propri clienti sulla preimpostazione delle loro schede SIM di determinati servizi telefonici a pagamento può essere qualificato come "indebito condizionamento" e dunque come "pratica commerciale aggressiva"

3) se l'eventuale sanzione debba essere inflitta dalla Autorità garante della Concorrenza e del Mercato.

**5) Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria hanno diversa natura ed utilità. Il comune ha sempre la facoltà di chiedere al privato il pagamento degli oneri di urbanizzazione in denaro, in misura proporzionata al costo effettivo delle opere previste dal piano attuativo e dalla convenzione urbanistica.**

Il Sindaco di una cittadina lombarda si rivolge alla Corte dei

*irrogato alla società Wi. Te. s.p.a. (d'ora in avanti, 'Wi. Società'), in qualità di professionista ai sensi dell'articolo 18, lettera b), decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (recante «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229»), la sanzione pecuniaria di euro 200.000 in applicazione dell'articolo 20, commi 2 e 3, Codice del consumo, per avere posto in essere una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, 24, 25 e 26, lettera f), dello stesso Codice. La condotta sanzionata consiste nell'aver la Società nei propri punti di vendita commercializzato carte Subscriber Identity Module (d'ora in poi 'SIM'... Per la sentenza integrale [cliccare qui](#)*

**5) Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria hanno diversa natura ed utilità. Il comune ha sempre la facoltà di chiedere al privato il pagamento degli oneri di urbanizzazione in denaro, in misura proporzionata al costo effettivo delle opere previste dal piano attuativo e dalla convenzione urbanistica.**

**Corte dei conti, Sez. reg. Lombardia, parere n.**

conti per chiedere chiarimenti in merito alla realizzazione a carico di privati delle opere di urbanizzazione primaria (strade, rete idrica, fognaria, ecc.) nonché di urbanizzazione secondaria (asili, scuole, impianti, mercati, ecc. .

Il Sindaco si rivolge alla Corte a seguito delle modifiche del Testo unico dell'edilizia recepite dalla legge regionale chiedendo un parere sulla possibilità per il Comune di:

-non far pagare somme in denaro al privato se questi realizza tutte le opere direttamente, indipendentemente dal fatto che si tratti di opere di urbanizzazione primaria o secondaria;

-compensare il maggior valore delle opere eseguite in una delle due categorie con il minor valore di quelle eseguite nell'altra.

Il Sindaco chiede inoltre se l'Amministrazione comunale debba:

-chiedere sempre la differenza in denaro in caso di minor valore di una delle due categorie di opere, fino al raggiungimento dell'importo previsto dalle tariffe comunali, anche se il valore complessivo delle opere realizzate sia superiore all'importo totale degli oneri di urbanizzazione dovuti;

-emanare un regolamento che

### **83/2015.**

*PREMESSO CHE Il sindaco del comune di Cantù (CO), mediante nota n. 42208 del 19 novembre 2014, ha posto un quesito in merito al riconoscimento dello scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria in favore di privati lottizzanti in attuazione di piani attuativi.*

*Nel testo del quesito il sindaco fa riferimento alla precedente deliberazione n. 66/2008 di questa Sezione di Controllo ed all'art. 21 della legge regionale n. 7 del 2010 che ha modificato l'art. 46 comma 1 lett. b) della Legge regionale n. 12/2005.*

*Tale modifica ha eliminato l'avverbio "distintamente" dal contenuto normativo, per cui l'articolo in questione attualmente recita: art. 46 comma 1 lett. b) la realizzazione a cura dei proprietari di tutte le opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria o di quelle*

*che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; le caratteristiche tecniche di tali opere devono essere esattamente definite; ove la realizzazione delle opere comporti oneri inferiori a quelli previsti per la urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi della presente legge, è corrisposta la differenza; al comune spetta in ogni caso la possibilità di richiedere, anziché la realizzazione diretta delle opere, il pagamento di una*

vieta la compensazione totale tra oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

La Corte dei conti, dopo aver dichiarato ammissibile la richiesta di parere, chiarisce che:

- la normativa vigente mantiene la distinzione tra opere di urbanizzazione primaria e secondaria avendo esse una diversa natura ed utilità giuridica;

- la normativa non consente una compensazione ed è per questo che la legge regionale mantiene uno stretto vincolo tra la tipologia delle opere da realizzare ed il calcolo degli oneri;

- il comune ha sempre la facoltà di chiedere al privato il pagamento in denaro, in misura proporzionata al costo effettivo delle opere previste, purchè non sia inferiore agli importi indicati dalla deliberazione comunale;

- alla luce dei chiarimenti resi, non si rende necessaria una normativa regolamentare comunale che vieta la compensazione tra le due classi di opere in questione.

*somma commisurata al costo effettivo delle opere di urbanizzazione inerenti al piano attuativo, nonché all'entità ed alle caratteristiche dell'insediamento e comunque non inferiore agli oneri previsti dalla relativa deliberazione comunale.*

*Per quanto sopra esposto, il sindaco chiede:*

*1. se sia legittimo il riconoscimento di uno scomputo globale e indifferenziato degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria a fronte dell'esecuzione diretta di opere di urbanizzazione, indipendentemente dalla categoria di appartenenza se primarie o secondarie, pur avendo funzioni e scopi diversi come contenuto nella ratio della norma che distintamente definisce le due categorie di opere di urbanizzazione;*

*2. se il maggior valore realizzato in una delle due categorie di opere di urbanizzazione possa essere compensato con il minor valore delle opere realizzate nell'altra...*

*Per la sentenza integrale [clliccare qui](#)*

## **infodiritti - l'informazione giuridica online**

Le informazioni contenute in questo messaggio possono essere di natura confidenziale o riservata e comunque indirizzate unicamente al destinatario. Qualora siate persona diversa dal destinatario, vi è fatto divieto di utilizzare, copiare, divulgare o intraprendere qualsiasi azione basata su questo messaggio o sulle informazioni in esso contenute. In ogni caso, ci dissociamo da qualsiasi affermazione o opinione contenute nei messaggi inviati dalla propria

rete che non siano strettamente inerenti all'attività della stessa. Gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono da contatti personali o da elenchi e servizi di pubblico dominio o pubblicati. Nel rispetto del Decreto legislativo n. 196/03, per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, in ogni momento è possibile modificare o cancellare i dati presenti nel nostro archivio. Nel caso le nostre comunicazioni non siano di vostro interesse, per evitare di riceverne ulteriori è sufficiente [clicare su questo link](#) per cancellarsi dalla newsletter.